



COMUNE di PULFERO

Provincia di Udine

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'IMPOSTA SULLA
PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
(D.L.vo 15.11.1993 n. 507)

Approvato con delibera C.C. n. 40 del 28.6.1994
Modificato ed integrato con delibera C.C. n.56 del 13.9.1994

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

OGGETTO (Art. 3 comma 1 D.L.vo 507/93)

Il presente Regolamento disciplina nel territorio del Comune di Pulfero le modalità di esecuzione e l'applicazione dell'imposta relativa alle forme pubblicitarie previste dal D.L.vo 15.11.1993 n. 507. Disciplina, altresì, nello stesso ambito, il servizio delle pubbliche affissioni e la riscossione dei relativi diritti.

ART. 2

AMBITO DI APPLICAZIONE (Art. 1 D.L.vo 507/93)

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente al pagamento di una imposta o di un diritto a favore del Comune nel cui territorio sono effettuate.

ART. 3

CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE (Art. 2 D.L.vo 507/93)

A norma dell'art. 2 del D.L.vo 15.11.1993 n. 507, il Comune di Pulfero, la cui popolazione residente al 31.12.1991, è di n. 1381 abitanti, rientra nella V^a classe impositiva e applica le tariffe previste nei successivi articoli del presente Regolamento.

ART. 4

FORME DI GESTIONE DEL SERVIZIO (Art. 25 D.L.vo 507/1993)

Il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è gestito direttamente dal Comune.

Peraltro, il Comune si riserva la facoltà di affidare in concessione detto servizio ad apposita azienda speciale di cui all'articolo 22 comma III della L. 08.06.1990 n. 142 o ai soggetti iscritti nell'Albo dei Concessionari per i Tributi Locali qualora tale forma di gestione risulta più conveniente sotto il profilo economico-funzionale.

ART. 5

TARIFFE (Art. 3 comma 5 D.L.vo 507/93)

Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione consiliare è divenuta esecutiva a norma di legge e, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

ART. 6

FUNZIONARIO RESPONSABILE (Art. 11 D.L.vo 507/93)

In caso di gestione diretta il Comune designa un funzionario a cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del pubblico servizio che sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Il Comune è tenuto a comunicare alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze il nominativo di detto funzionario responsabile entro 60 giorni dalla sua nomina.

Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui sopra spettano al concessionario.

C A P O II

IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ

ART. 7

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA (Art. 5 D.L.vo 507/93)

Presupposto dell'imposta è la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazioni visive o acustiche diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.

Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

ART. 8

SOGGETTO PASSIVO (Art. 6 D.L.vo 507/93)

Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso, mentre è solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

ART. 9

MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA (Art. 7 D.L.vo 507/93)

L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti.

Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.

Non si fa luogo ad applicazione di imposta per le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie

complessiva adibita alla pubblicità.

Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

I festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Qualora l'esposizione pubblicitaria venga effettuata in forma luminosa o illuminata la tariffa di imposta è maggiorata del 100%.

ART. 10

MAGGIORAZIONE E RIDUZIONI DI IMPOSTA (Artt. 7 e 16 D.L.vo 507/93)

Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base. Le riduzioni sono cumulabili.

ART. 11

PUBBLICITÀ LUMINOSA O ILLUMINATA

Per pubblicità luminosa si intende quella in cui i caratteri e il disegno costituenti la pubblicità sono essi stessi costituiti da una fonte di luce, mentre per pubblicità ordinaria illuminata si intende quella che è resa visibile da apposita luce che vi si proietta.

ART. 12

DICHIARAZIONE DI IMPOSTA (Art. 8 D.L.vo 507/93)

I soggetti passivi di cui all'art. 8 sono tenuti, prima di iniziare la pubblicità, a presentare all'ufficio competente apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari esposti utilizzando il modello predisposto dal Comune che viene messo a disposizione degli interessati.

La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità ordinaria, quella effettuata con veicoli in genere, nonché la pubblicità effettuata per conto proprio o altrui, con pannelli luminosi o proiezioni, si presume effettuata in ogni caso dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata.

Per le altre fattispecie imponibili, la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Per le denunce di variazione dovrà procedersi al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

La pubblicità annuale si intende prorogata con il semplice pagamento della relativa imposta da eseguirsi entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

ART. 13

PAGAMENTO DELL'IMPOSTA (Art. 9 D.L.vo 507/93)

Per la pubblicità ordinaria annuale, quella di durata superiore a tre mesi, la pubblicità effettuata con veicoli e quella viaria, l'imposta è dovuta per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.

Per le altre fattispecie imponibili, il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

Il pagamento dell'imposta deve essere eseguito mediante versamento a mezzo c.c.p. intestato al Comune, ovvero al concessionario in caso di affidamento in concessione del servizio, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a L. 500= o per eccesso se superiore.

L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.

Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno, l'imposta corrisposta in unica soluzione, mentre per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate quando l'importo supera L. 3.000.000.

ART. 14

PUBBLICITÀ EFFETTUATA SU SPAZI O AREE COMUNALI

Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti al demanio comunale o su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, è dovuto anche il pagamento di un canone a titolo di affitto o concessione, fermo restando l'applicabilità della T.O.S.A.P.

ART. 15

RETTIFICA E ACCERTAMENTO D'UFFICIO (ART. 10 D.L.vo 507/93)

Entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, il Comune o il Concessionario del servizio, in caso di gestione in concessione, procede a rettifica ad accertamento di ufficio notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di giorni 60 entro cui effettuare il relativo pagamento.

Gli avvisi sono sottoscritti dal Funzionario Responsabile o, nel caso di gestione in concessione, dal rappresentante del Concessionario.

ART. 16

PUBBLICITÀ ORDINARIA (Art. 12 D.L.vo 507/93)

Per la pubblicità effettuate mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare è di L. 16.000.= per mq.

Per le fattispecie pubblicitarie di cui sopra che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa di L. 1.600.= per mq.

Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi, purché regolarmente autorizzate, si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura di L. 16.000.= per metro quadro, con le modalità previste per la pubblicità ordinaria.

In assenza di autorizzazione, si applica la tariffa di cui al 1° comma per ogni singola esposizione pubblicitaria con la irrogazione delle sanzioni di cui al Capo IV del presente Regolamento, trattandosi di esposizione affissionistico-pubblicitaria abusiva.

Per le pubblicità di cui sopra che abbiano una superficie compresa tra mq. 5,50 e mq. 8,50, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50%. Per quelle di superficie superiore a mq. 8,50, la maggiorazione è del 100%.

ART. 17

PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI (Art. 13 D.L.vo 507/93)

Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui o all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, l'imposta è dovuta in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura di L. 16.000.= per mq. con le modalità previste per la pubblicità ordinaria.

Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all'articolo 16, u.c., del presente Regolamento.

Per i veicoli adibiti ad "uso pubblico" l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa.

Per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi "agenti o mandatari" che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:

- | | |
|--|---------------|
| a) autoveicoli con portata superiore a Kg. 3.000 | = L. 144.000; |
| b) autoveicoli con portata inferiore a Kg. 3.000 | = L. 96.000; |
| c) motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie | = L. 48.000. |

Per i veicoli circolanti con rimorchio, la tariffa di cui sopra è raddoppiata.

Per i veicoli di cui al III comma non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia superiore a mezzo metro quadrato.

E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

ART. 18

PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI (Art. 14 D.L.vo 507/93)

Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture

caratterizzate dall'impiego di chiodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmate in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta, indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare in base alla tariffa di L. 64.000.

Per le fattispecie pubblicitarie di cui sopra che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa di L. 6.400.

Qualora le sopraindicate forme pubblicitarie vengano effettuate per conto proprio dell'impresa, l'imposta si applica in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.

Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla tariffa di L. 4.000.

Qualora detta pubblicità abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

ART. 19

PUBBLICITÀ VIARIA (Art. 15 D.L.vo 507/93)

Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, è di L. 16.000.

La concessione di esporre tale pubblicità potrà essere rilasciata solo quando per la ubicazione, le dimensioni, i disegni e le iscrizioni delle tele, i relativi mezzi siano compatibili con l'estetica ed il decoro urbano.

Gli striscioni dovranno essere collocati ad una altezza non inferiore a mt. 4.50 dal piano stradale.

Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi di acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta nella misura di L. 96.000.

Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica l'imposta in base alla tariffa pari a L. 48.000.

Qualora non si oppongono motivi di decoro o di polizia urbana, il Comune consente la distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari.

Per la effettuazione di detta pubblicità, l'imposta è dovuta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o della quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa di L. 4.000.

Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione è di L. 12.000.

La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile da qualsiasi "luogo pubblico", può essere eseguita esclusivamente dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 19 di ogni giorno settimanale, esclusa la domenica.

La pubblicità fonica è vietata in prossimità di case di cura e di riposo e in prossimità di scuole pubbliche e di edifici al culto durante le ore di lezione o di cerimonie.

In ogni caso, l'intensità della voce e dei suoni emessi dal mezzo diffusivo non dovrà superare la misura di 65 decibel.

ART. 20

RIDUZIONI DELL'IMPOSTA (Art. 16 D.L.vo 507/93)

La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente non avente scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate con il "patrocinio o la partecipazione" degli Enti Pubblici Territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti o di beneficenza.

ART. 21

ESENZIONI DALL'IMPOSTA (Art. 17 D.L.vo 507/93)

Sono esenti dall'imposta:

- a) La pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alle prestazioni di servizi quando si riferisce all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) Gli avvisi esposti al pubblico nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi alla attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e la utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita di immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore a un quarto di metro quadrato;
- c) La pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) La pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali e alle pubblicazioni periodiche se esposte sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
- e) La pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti alla attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) La pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi ad eccezione dei battelli, barche e simili di cui all'art. 13 del D.L.vo 507/93;
- g) La pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti Pubblici Territoriali;
- h) Le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- i) Le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopi di lucro.

ART. 22 **CONTENZIOSO**

In attesa dell'insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciali di cui all'art. 80 del D.L.vo 31.12.1992 n. 546 recante nuove disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della L. 30.12.1991 n.413, contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso alla Direzione Regionale delle Entrate - ex Intendenza di Finanza – ed in seconda istanza, anche da parte del Comune, al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla data di notifica dell'atto o della decisione del ricorso.

Il ricorso deve essere presentato alla Direzione Regionale delle Entrate territorialmente competente anche se proposto avverso la decisione della stessa Direzione, direttamente o mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Nel primo caso l'ufficio ne rilascia ricevuta. Quando è inviato a mezzo posta, la data di spedizione vale quale data di presentazione.

Contro la decisione del Ministro e quella definitiva della Direzione Regionale delle Entrate è ammesso ricorso in revocazione nelle ipotesi di cui all'art. 395 comma 2 e 3 C.P.C, nel termine di 60 giorni dalla data in cui è stata scoperta la falsità o recuperato il documento.

Contro la decisione del Ministro è anche ammesso ricorso in revocazione per errore di fatto o di calcolo nei termini di 60 giorni dalla notifica della decisione stessa.

Su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza, l'Autorità amministrativa decidente può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.

Decorso il termine di 160 giorni dalla data di presentazione del ricorso alla Direzione Regionale delle Entrate senza che sia stata notificata la relativa decisione, il contribuente può ricorrere al Ministro contro il provvedimento impugnato.

L'azione giudiziaria deve essere esperita entro 90 giorni dalla notificazione della decisione del Ministro. Essa può tuttavia essere proposta in ogni caso dopo 180 giorni dalla presentazione del ricorso al Ministro.

ART. 23 **RIMBORSI**

Entro il termine di due anni, decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza in carta legale in ordine alla quale si dovrà provvedere nel termine di 90 giorni. Al contribuente spettano per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo gli interessi nella misura del 7% per ogni semestre compiuto a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

ART. 24 **PROCEDIMENTO ESECUTIVO**

L'imposta dovuta a seguito di dichiarazione o di accertamento e non corrisposta nei tempi e nei modi prescritti dal presente regolamento è recuperata con il procedimento della riscossione coattiva di cui al D.P.R. 28.1.1988 n. 43 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

C A P O III

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 25

SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Il servizio delle pubbliche affissioni è istituito in modo da garantire l'affissione, a cura del Comune, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusivi nell'esercizio di attività economiche.

ART. 26

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Per la effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto comprensivo dell'imposta sulla pubblicità a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.

ART. 27

MISURA DEL DIRITTO (Art. 19 D.Lvo 507/93)

La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione di cm. 70x100 e per i periodi di seguito indicati, è di lire 2.000 per i primi 10 giorni e di lire 600 per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione.

Per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto di cui sopra è maggiorato del 50%.

Per i manifesti costituiti da "otto a dodici fogli" il diritto è maggiorato del 50%, mentre per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100%.

Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

ART. 28

PAGAMENTO DEL DIRITTO (Art. 19 Comma 7 D.Lvo 507/93)

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, secondo le modalità previste dall'art. 13 del presente regolamento.

Per particolari esigenze organizzative, il Comune consente il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale.

ART. 29

RIDUZIONI DEL DIRITTO (Art. 20 D.Lvo 507/93)

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotto alla metà:

- a) Per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti Pubblici Territoriali e che non rientrino nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi del successivo articolo del

presente regolamento;

- b) Per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
- c) Per i manifesti relativi ad attività sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli Enti Pubblici Territoriali;
- d) Per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti o di beneficenza;
- e) Per gli annunci mortuari.

ART. 30

ESENZIONI DAL DIRITTO (Art. 21 D.Lvo 507/93)

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune, da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle Regioni o delle Province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia In Materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento Europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

ART. 31

MODALITÀ PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI (Art. 22 D.L.vo 507/93)

Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione che deve essere annotata in apposito registro cronologico, timbrato dal Comune.

La durata della affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo.

Nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

Il ritardo nella effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a 10 giorni dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

La mancanza di "spazi disponibili" deve essere comunicata al committente per iscritto entro 10 giorni dalla richiesta di affissione.

In tali ultimi due casi, il committente può annullare la commissione senza alcun onere

a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro 90 giorni.

Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

Il Comune provvedere a sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, provvedere a darne tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni saranno esposti per la pubblica consultazione le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle "pubbliche affissioni" con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

Il Comune, senza corrispondere alcun compenso o indennizzo, ha sempre facoltà di utilizzare per il servizio delle pubbliche affissioni gli steccati ed i recinti di ogni genere a qualsiasi uso destinati, ancorché a carattere provvisorio, insistenti o prospicienti al suolo pubblico o su suolo privato gravato da servitù di pubblico passaggio.

ART. 32

AFFISSIONI DI URGENZA, FESTIVE E NOTTURNE

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di L. 50.000 per ogni commissione.

ART. 33

CONTENZIOSO E PROCEDIMENTO ESECUTIVO

Per il contenzioso ed il procedimento esecutivo si applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli artt. 22 e 24 del presente regolamento.

CAPO IV

ART. 34

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Impianti pubblicitari - ripartizione ed individuazione superficie.

Gli immobili pubblicitari sono determinati come segue:

Quantità: n.1

Ubicazione: Frazione Brischis - S.S. 54 Tipologia: su muro. Gli spazi adibiti alle pubbliche affissioni sono i seguenti :

Fraz. Brischis S.S. n.54 - su muro - superiore mq. 30 così ripartita:

- 22,50 mq. adibiti alle affissioni di carattere commerciale

- 7,50 mq. adibiti alle affissioni di carattere sociale, culturale, sportivo, ecc.

Fraz. Brischis S.S. 54 su muro

- mq. 5 per affissioni dirette da parte di soggetti privati.

ART. 35

CLASSIFICAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

I mezzi pubblicitari ordinari si classificano a seconda che riguardino l'esercizio stesso cui appartengono o la pubblicità in genere in:

a) mezzi pubblicitari ordinari di esercizio:

si intendono tali le scritte, le tabelle e simili, a carattere permanente, esposte esclusivamente nella sede di un esercizio, di una industria, commercio, arte o professione che contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della Ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione

b) mezzi pubblicitari ordinari non di esercizio:

si intendono tali le scritte o i simboli o altri impianti, a carattere permanente, esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio di qualsiasi natura esso sia, che contengono l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati. Le insegne, le targhe, i pannelli e simili, si classificano secondo la loro sistemazione in :

A. a bandiera (orizzontale e verticale) sporgenti dal muro;

B. frontali (orizzontali o verticali) contro muro;

C. a giorno (su tetti, pensiline, cancelli, paline).

ART. 36

CRITERI GENERALI DI SPECIFICAZIONE

I criteri di specificazione:

a) COLORE

Il colore rosso non dovrà mai essere installato in vicinanza di impianti semaforici in posizione tale da ingenerare disturbo in chi guida;

b) UBICAZIONE E CARATTERE DELL'INSEGNA E SIMILI

L'insegna dovrà essere installata nell'ambito dell'esercizio al quale si riferisce. In via del tutto eccezionale, potranno essere prese in esame proposte di altro genere, purché motivate. Non è ammessa la collocazione di insegne in punti tali da ingenerare confusione con la segnaletica stradale esistente o comunque da intralciare la circolazione. Quando si rende necessaria la collocazione di segnaletica stradale, le insegne preesistenti che possono ingenerare confusione dovranno, su ordine del Comune, venire rimosse.

c) DIMENSIONE E POSIZIONE DELLE INSEGNE E SIMILI

Le dimensioni delle insegne a bandiera dovranno essere proporzionate all'altezza del fabbricato ed alla larghezza della sede stradale.

Per la collocazione di detta pubblicità dovranno essere osservate le sotto indicate disposizioni:

1) per gli impianti collocati in corrispondenza di vie e piazze pubbliche sprovviste di marciapiede, l'altezza del mezzo pubblicitario non dovrà essere inferiore a mt. 2,50 dal piano stradale;

2) gli impianti installati nelle vie e piazze pubbliche munite di marciapiede dovranno essere contenuti a non meno di cm. 30 entro il bordo del marciapiede stesso e l'altezza non dovrà essere inferiore a mt. 2.50 dal piano stradale. La collocazione delle insegne luminose attraverso i portici, da fondo portico o pilastro e da pilastro a pilastro potrà avvenire ad una

altezza da terra non inferiore a mt. 2,50. Le insegne luminose a bandiera, da sistemarsi a fondo portico, sempre nel rispetto della altezza da terra di mt. 2,50, non potranno sporgere oltre il quarto della larghezza del portico, compresi i supporti.

ART. 37

CLASSIFICAZIONE DELLA CARTELLONISTICA STRADALE

I cartelli e simili, oltre i quadri luminosi per analogia, possono essere di seguito classificati:

A) secondo la funzione:

1. pubblicitari in genere;
2. informativi, ubicazionali, di servizio o di attività.

B) secondo la collocazione:

1. a parete.
2. su pannello appoggiato al muro, ma infisso nel perimetro stradale;
3. isolati, che possono essere mono o bifacciali.

ART. 38

CARATTERISTICHE DEI CARTELLI PUBBLICITARI E SIMILI

I cartelli, i posters, gli stendardi e impianti similari, con esclusione di quelli a parete, devono essere bifacciali ed in tutti i casi avere un aspetto decoroso. Nel caso di recinzioni per cantieri è ammessa la collocazione di impianti anche monofacciali. Di norma debbono essere impiegati materiali duraturi; in particolare sono esclusi il legno non trattato ed il cartone. Le strutture portanti il mezzo pubblicitario, pur adeguate dimensionalmente alla loro funzione di sostegno, non devono interferire o pesare visivamente sul complesso espositivo. L'altezza da terra della base dei cartelli dovrà essere di almeno un metro.

In materia di esposizione di cartelli e simili il Comune, rilevata la molteplicità dei casi applicativi, si riserva la facoltà di disciplinarne la collocazione in considerazione della opportunità degli inserimenti, tenuto conto della norma di tutela prevista dal piano regolatore generale.

ART. 39

NORME DI SICUREZZA PER LA VIABILITÀ

Fermo restando i diritti e le competenze dell'A.N.A.S. o della Provincia su le strade di loro pertinenza, lungo i bordi della stessa, per quanto di competenza del Comune, è vietata qualsiasi forma di pubblicità stradale generica lungo i relativi tracciati.

Per le strade di immissione non è ammessa alcuna forma di pubblicità stradale entro il raggio di mt. 200. potendo trovare collocazione solo la segnaletica attinente la viabilità ed in via eccezionale quella di indicazioni relative ai servizi ed attrezzature specifiche di interesse pubblico e turistico.

Sono vietate le insegne, i cartelli, gli altri mezzi pubblicitari che per forma, direzione, colorazione ed ubicazione possono ingenerare confusione con i segnali stradali e con le segnalazioni luminose di circolazione, oppure renderne difficile la comprensione, nonché le sorgenti luminose che producono abbagliamento.

Salvo quanto previsto dalle leggi di P.S., fuori dei centri abitati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse non devono superare la superficie di mq. 6 e non

devono essere collocati a distanza minore di mt. 3 dal ciglio delle strade.

Inoltre, non devono essere collocati a distanza minore di mt. 200 prima dei segnali stradali e di mt. 100 dopo i segnali stessi.

Di regola, la distanza fra cartello e cartello non dovrà essere inferiore a mt. 100 per ogni lato di strada, possibilmente sfalsandoli rispetto alla direttrice vincoli a tutela delle bellezze naturali e del paesaggio specifico o di complessi e manufatti di interesse storico, ambientale ed artistico.

ART. 40

AUTORIZZAZIONI

E' fatto divieto di esporre alcun mezzo pubblicitario prima di aver ottenuto la "prescritta autorizzazione" da parte del Sindaco.

Nelle forme di pubblicità che comportino la posa in opera di impianti fissi, l'autorizzazione si concreta nel rilascio di apposito atto formale.

Per le forme di pubblicità diversa da quelle che comportano la posa in opera di impianti fissi quali striscioni, pubblicità sonora, salvo eventuali casi da valutarsi in sede di dichiarazione, l'autorizzazione verrà di volta in volta rilasciata dal funzionario responsabile dell'Ufficio Tecnico.

In ogni caso, per l'esposizione di pubblicità a mezzo striscioni, l'autorizzazione è subordinata al preventivo parere del Comando dei Vigili Urbani.

L'esposizione di pubblicità può essere consentita senza formale autorizzazione nei seguenti casi:

- a) esposizioni di targhe professionali di tipo e formato standard esposte a lato dei portoni dei caseggiati;
- b) pubblicità effettuata all'interno di luoghi pubblici o aperti al pubblico, esclusi gli stadi ed impianti sportivi, qualora non sia direttamente visibile e percettibile da piazze, strade ed altri spazi di uso pubblico;
- c) pubblicità relativa a vendita e locazioni su stabili di nuova e vecchia costruzione, purché contenuta nelle aperture murarie;
- d) pubblicità effettuata mediante esposizione di locandine o con scritte e targhe apposte sui veicoli in genere.

Alla pubblicità effettuata nell'ambito delle "Ferrovie dello Stato" si applicano le disposizioni espressamente emanate al riguardo.

In ogni caso, le autorizzazioni di cui al presente articolo si intendono rilasciate facendo salvi gli eventuali diritti di terzi, nonché ogni altra autorizzazione di competenza di altre autorità o enti che dovrà essere preventivamente richiesta dagli interessati.

In tutti i casi in cui la collocazione del manufatto comporti la manomissione di suolo comunale o di marciapiede dovranno essere osservate tutte le vigenti disposizioni di edilizia, estetica cittadina, polizia urbana, pubblica sicurezza.

ART. 41

DOCUMENTAZIONE

La richiesta di autorizzazione, in carta legale, dovrà essere corredata, oltre ai dati anagrafici, il codice fiscale ed eventuale partita I.V.A. per i soggetti titolari, dalla seguente documentazione:

a) progetto di insegna o cartello in scala tale da individuarne tutti gli elementi essenziali, compreso il disegno del supporto e per le insegne luminose lo schema elettrico e costruttivo della parte elettrica, da realizzarsi comunque in osservanza delle vigenti norme C.E.I. (Comitato Elettronico Italiano), debitamente sottoscritto dal titolare dell'azienda costruttrice. Per le insegne di rilevanti dimensioni e di particolare ubicazione, la Commissione Edilizia ha facoltà di

richiedere che il progetto sia corredato delle opportune garanzie di ordine tecnico.

b) descrizione tecnica dettagliata del tipo di insegna o cartello in progetto o comunque della forma pubblicitaria di cui il richiedente intende avvalersi con l'indicazione dei materiali impiegati, il colore delle varie parti e, per le insegne luminose, del colore e della qualità della luce.

c) documentazione fotografica completa che illustri dettagliatamente il punto di collocazione e l'ambiente circostante.

Le domande di voltura dovranno essere corredate dalla precedente autorizzazione o di documentazione sostitutiva.

ART. 42

TERMINI PER IL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione sarà rilasciata entro il termine di giorni 60 dalla presentazione della domanda.

Le pratiche saranno sottoposte all'esame della Commissione Edilizia in ordine alla presentazione e nello stesso tempo sarà comunicato l'eventuale diniego alla messa in opera dei mezzi pubblicitari o a produrre ulteriore documentazione.

ART. 43

ARCHIVIAZIONE DELLE ISTANZE

Qualora le istanze presentate non siano corredate con i documenti previsti ed il richiedente non provveda alla loro regolarizzazione nel termine assegnatogli dalla Commissione, le stesse non saranno sottoposte all'esame di merito e saranno archiviate. Dell'avvenuta archiviazione dovrà essere data comunicazione agli interessati e le relative autorizzazioni verranno revocate con l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste nel presente regolamento e senza che gli utenti abbiano diritto a compensi o indennità di sorta.

ART. 44

ANTICIPATA RIMOZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI PER ORDINE DEL COMUNE

In caso di rimozione dei mezzi pubblicitari ordinata dal Comune prima della scadenza della autorizzazione, il titolare avrà diritto al solo rimborso della quota di imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso compenso o indennità.

In tal caso, l'interessato dovrà provvedere a rimuovere l'impianto entro e non oltre giorni 15 dalla data di anticipata scadenza della autorizzazione stessa. La rimozione dovrà comprendere gli eventuali sostegni, telai, appoggio pali. Qualora l'intimato non ottemperi all'ordine di rimozione, l'impianto verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 53 del presente regolamento.

ART. 45

NORME TRANSITORIE

I Mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere all'entrata in vigore del presente regolamento e non rispondenti alle disposizioni dello stesso dovranno essere adeguati

sulla base di detta normativa entro 3 anni dalla sua entrata in vigore a cura e spese del titolare dell'autorizzazione. I mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere all'entrata in vigore del presente regolamento e non rispondenti alle disposizioni dello stesso dovranno essere adeguati su la base di detta normativa entro 3 anni dalla sua entrata in vigore a cura e spese del titolare dell'autorizzazione. I mezzi pubblicitari che non possono trovare più collocazione negli spazi a suo tempo assegnati dovranno essere rimossi e potranno essere ricollocati in altro spazio solo dopo il rilascio di una nuova autorizzazione per la diversa posizione, fermo restando la durata e gli importi già corrisposti per l'autorizzazione originaria.

CAPO V

SANZIONI TRIBUTARIE AMMINISTRATIVE E INTERESSI

ART. 46

SANZIONI TRIBUTARIE (Art. 23 D.L.vo 507/93)

Per l'omessa, tardiva o infedele dichiarazione di cui all'art.10 si applica, oltre al pagamento dell'imposta dovuta, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta dovuta.

Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa è dovuta, indipendentemente da quella di cui al comma precedente, una soprattassa pari al 20% dell'imposta il cui pagamento è stato omesso o ritardato.

Le soprattasse di cui sopra sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre 30 giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

ART. 47

INTERESSI (Art. 23 comma 4 D.L.vo 597/93)

Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse, si applicano gli interessi di mora nella misura del 7% per ogni semestre compiuto a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili.

ART. 48

SANZIONI AMMINISTRATIVE (Art. 24 D.L.vo 507/93)

Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti la effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni 1 e 2 della L. 24.11.1981 n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.

Per le violazioni di dette norme regolamentari, nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi alla installazione degli impianti, si applica la sanzione da L. 200.000.= a L. 2.000.000.= con notificazioni agli interessati, entro 150 giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale.

Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale. In caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

Il Comune o il concessionario del servizio effettuano, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e della applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma, la immediata copertura della "pubblicità abusiva" in modo che sia privata di "efficacia pubblicitaria", ovvero la rimozione delle affissioni abusive secondo le modalità di cui all'art.14 del presente regolamento, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

I mezzi pubblicitari abusivamente esposti possono, con ordinanza del Sindaco essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e custodia, nonché del tributo evaso.

Nella stessa ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.

I proventi delle sanzioni amministrative spettano al Comune e sono destinati al potenziamento e al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari.

CAPO V[^]

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 49

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

A seguito dell'entrata in vigore del D.L.vo 15.11.1993 n.507, il Comune non dà corso alla installazione di impianti pubblicitari, esclusi quelli di esercizio, semprechè i relativi provvedimenti non siano stati adottati alla data del 31.12.1993 e dà atto che sino alla approvazione del presente regolamento non sono state rilasciate autorizzazioni per la installazione di nuovi impianti pubblicitari.

Gli accertamenti e le rettifiche da effettuare a norma dell'art. 23 del D.P.R. 26.10.1972 n.639, debbono essere notificati nei termini di decadenza ivi previsto secondo le disposizioni del suddetto decreto.

La pubblicità annuale iniziata nel corso dell'anno 1993 per la quale sia stata pagata la relativa imposta è prorogata per l'anno 1994 senza la presentazione di una nuova dichiarazione mediante il versamento dell'imposta secondo le disposizioni contenute nel presente regolamento.

In attesa della emissione del decreto del Ministero delle Finanze, di concerto con il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, con il quale saranno determinate le caratteristiche del modello di versamento a mezzo conto corrente postale per il pagamento dell'imposta sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni, il Comune consente che nelle more attuative la riscossione del tributo avvenga nelle forme attuate nel corso dell'anno 1993.

ART. 50

DISPOSIZIONI FINALI

Con decorrenza dal 1 gennaio 1994 è abrogato il D.P.R. 26.10.1972 n. 639, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ogni altra norma incompatibile con le vigenti disposizioni. Sono fatte salve le disposizioni contenute nella L. 18.3.1959 n.132 e nell'art.10 della L. 5.12.1986 n.856.

ART. 51

PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico a norma dell'art. 23 della L. 7.8.1990 n.241, affinché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 52

VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli interessati mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale a norma di legge.

In particolare, in materia di imposta sulla pubblicità, nel caso che l'utente non comunichi la cessazione della pubblicità entro 30 giorni successivi all'ultimo giorno della predetta ripubblicazione, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

ART. 53

RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le norme previste dal D.L.vo 13.11.1993 n. 507.

ART. 54

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore con decorrenza 1 gennaio 1994.

FINE